



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

L'anno 2016, il giorno del mese di in Scigliano, nell'ufficio del sindaco di questo Comune, sono presenti:

A) Il sig. ing. Raffaele PANE nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante di detto Comune, nato a Cosenza il 24/12/1970 C.F. PNARFL 70T24 D086X, residente in Scigliano alla via S. Gabriele 11, nel prosiegno chiamato Cliente;

B) l'Avv...Rinaldo Talarico, professionista associato dello "STUDIO LEGALE TALARICO", del foro di Cosenza, con Studio in Rogliano, alla Via...A. Gurasci 31, email: studiolegaletalarico@virgilio.it, pec: rinaldotalarico@pec.giuffre.it, C.F. TLRLD43L18D290H, P. IVA 03391840786, assicurato per la responsabilità professionale con polizza n°1/217/122/28660275 massimale E.516.456,90 emessa dalla Assicurazione UNIPOL. Agenzia di CROTONÈ, nel prosiegno chiamato Avvocato;

Premesso che

- L'INCARICO HA NATURA GIUDIZIALE

- oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Cosenza con cui è stata rigettata la domanda di affrancazione dell'enfiteusi relativa al fondo silano "S. Nicola di spina", promosso da Tarasi P.:+1:

- valore : euro 260.000,00 =

- il cliente dichiara di aver ricevuto l'informazione di cui all'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;

- il cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 20 del medesimo decreto;

- il cliente dichiara di aver ricevuto l'informazione che, nei limiti di cui all'art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di anticiclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette

Prestato

il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003

Convengono quanto segue:

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento e oggetto dell'incarico

1. Il Cliente conferisce all'avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.
2. Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato del grado di complessità della controversia :
 - o questione complessa che richiede alto grado di approfondimento per i seguenti motivi - trattasi di causa che involge problemi di giurisdizione, questioni di giudicato interno ed esterno, e, soprattutto, problematiche relative allo scorporo del demanio silano.....
3. Il cliente dichiara di essere stato informato dall'avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
4. L'avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

anche l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.

5. Il Cliente, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 Ausiliari. Consulenti e investigatori.

- Le parti concordano che l'avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.
- L'avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di consulenti e/o di investigatori¹.

Art. 4 Determinazione del compenso

1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente come segue in applicazione della tariffa professionale vigente approvata con decr. Min. 54/2014, compreso rimb. forf. Ex art 2 di detta tariffa, **diminuita globalmente del 25%** (venticinquepercento) oltre spese vive non imponibili documentate e oneri fiscali (CPA IVA DI LEGGE)

Attività stragiudiziale	Attività	Attività giudiziale penale
€.....(....) per l'attività stragiudiziale;	civile/amministrativa/tributaria	Attività giudiziale penale
€.....(....) oneri di segreteria/oneri	€.....(....) per la fase cautelare;	€.....(....) per la fase di studio;
collaboratori/oneri domiciliari ² ;	€ 1.820,00=... (....) per la fase	preliminari;
€.....(....) spese per mezzo di	introduttiva;	€.....(....) attività correlate
trasporto, pernottamento ecc. ³ ;	€ 4.120,00.(....) per la fase istruttoria;	all'eventuale applicazione delle
€ 4.860,00.(....) per la fase decisoria;	€.....(....) per la fase cautelare;	misure cautelari;
€.....(....) per la fase esecutiva;	preliminare;	€.....(....) per l'udienza
;	;	€.....(....) per il giudizio di primo
€.....(....) spese per mezzo di	trasporto, pernottamento ecc. ⁴	grado/per riti alternativi;
Rimb. forf. 15% ex art 2 Tar. Prof.	Il tutto ridotto del 25% in omaggio al	legittimità;
(mio) Comune.		€.....(....) per la fase esecutiva;

¹ Non si inserisce una voce "spese di consulenza" ovvero una voce "spese per investigazioni", in quanto esse sono oggetto di un diverso contratto rispetto a quello di incarico professionale, contratto che intercorrerà tra cliente e consulente ovvero tra cliente e investigatore.

² L'art. 9, comma 4, d.l. 1/2012 fa riferimento a "spese, oneri, contributi". All'interno del lemma "oneri" si vuole cercare di quantificare le spese vive non documentate.

³ Queste spese possono essere determinate in modo forfettario ovvero in base alla documentazione che verrà prodotta successivamente, indicando, però, al momento della conclusione del presente contratto di conferimento di incarico professionale, un tetto massimo ovvero dei riferimenti alla tipologia di mezzo di trasporto che sarà utilizzato (es. treno, aereo, autovettura), classe del treno o dell'aereo, categoria alberghiera per il pernottamento.

⁴ Cfr. nota 3.

€...(.....) marche atti giudiziari;	
€...(....)oneri di segreteria/oneri collaboratori/oneri domiciliatari ⁵ ;	
€...(....) spese per mezzo di trasporto, pernottamento ecc. ⁶	

2. In caso di accordo transattivo, oltre al compenso per l'attività effettivamente svolta, si concorda una somma pari ad €...(.....)⁷.
3. Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 Termini di corresponsione del compenso

1. L'avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze:

- a) € 2.835,00...oltre oneri fiscali, al momento della sottoscrizione del presente contratto di incarico professionale;
- b) €...(....) per ciascun acconto, che sarà corrisposto periodicamente, su richiesta dell'avvocato, in relazione all'attività svolta;
- c) il saldo a conclusione dell'incarico.

2. Il Cliente verserà detti importi entro quindici giorni dal preavviso di parcella. Il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto⁸.
3. Il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.
4. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato.

⁵ Cfr. nota 2.
⁶ Cfr. nota 3.

⁷ Tanto maggiore sarà il valore da concordare quanto prima, rispetto alla sottoscrizione del presente contratto di conferimento di incarico professionale, sia intervenuta la stipulazione dell'accordo transattivo.
⁸ Ai sensi dell'art. 47 cod. deont. "L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa". L'avvocato, quindi, ha sempre diritto di rinunciare al mandato, salvo l'obbligo di preavviso. Per tale ragione non si reputa opportuno prevedere un clausola che consenta all'avvocato di rinunciare la mandato in caso di mancato pagamento.

Data

Firma del Cliente

Firma dell'Avvocato

5. L'avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.
6. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:

- art. 2, comma 2, nella quale il cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato del grado di complessità della controversia e dei costi prevedibili.
- art. 2, comma 3, nella quale il cliente dichiara di essere stato informato dall'avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
- art. 6, comma 2, nella quale si prevede che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
- art. 6, comma 3, nella quale si prevede che il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.
- art. 6, comma 4, nella quale si prevede che ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato.
- Art. 6, comma 5, nella quale si prevede che l'avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

- Art. 6, comma 6, nella quale si prevede che in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta⁹.

Firma del Cliente

.....

La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal cliente anche per ricevuta di copia

Firma Cliente

.....

⁹ Non si reputa opportuno prevedere il riferimento alla disciplina del contratto con il consumatore e, quindi, alla trattativa individuale delle citate clausole, per evitare che la qualificazione di contratto con il consumatore sia lo strumento per l'applicazione al professionista dello "statuto" dell'imprenditore.